



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI E. ROMAGNA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- GRANDINETTI GIORGIO Presidente e Relatore
- LABANTI SANDRO Giudice
- PETICCA ANGELO Giudice
- 
- 
- 
- 

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2195/2014  
spedito il 01/08/2014

- avverso la pronuncia sentenza n. 8/2014 Sez:1 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di FORLI'

contro:  
XXXXXXXXXX

proposto dall'appellante:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

difeso da:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX  
VIA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 551/2012 PUBBLICITA' 2012

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 2195/2014

UDIENZA DEL

25/01/2018 ore 10:00

N°

2842 R/18

PRONUNCIATA IL:

25/01/18

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

2/12/18

Il Segretario



Il segretario  
Finzia De Lucia

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto in data 4.7.2014 la XXX XXXXXXXX S.R.L. proponeva appello avverso la sentenza n.8/1/2013, pronunciata il 16.9.2013, depositata il 20.1.2014, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Forlì rigettava il ricorso del contribuente avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. 551/12 emesso dal XXXXXXXXXXXXXXXX, compensando le spese del giudizio.

L'atto di appello si fonda sui seguenti motivi:

- errata interpretazione della norma (art 62,co.1°, d.lgs. 446/97 e art. 10 l. 448/2001) laddove la C.T.P. per riconoscere l'esenzione dal canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, richiede un requisito non previsto dalla norma de qua: "la presenza di lavoro umano".
- carente od insufficiente motivazione in quanto i primi giudici, nell'appellata sentenza, affermano apoditticamente che le cabine fotografiche non possono equipararsi alla sede dell'azienda.
- Inversione dell'onere della prova. Errore degli elementi di fatto presi a base della motivazione (sic) laddove i primi giudici affermano che dall'avviso di accertamento "si desume che la superficie dei mezzi esposti supera il limite di cinque mq., atteso che sul punto non sono stati avanzati rilievi", errando sugli elementi di fatto in quanto nel ricorso vi è la chiara e precisa contestazione sia della misura complessiva dei metri quadrati dei presunti mezzi pubblicitari, sia delle modalità di calcolo.
- Si eccepiscono, in ogni caso, le eventuali intervenute preclusioni e decadenze a carico di controparte.

L'appellante conclude per l'annullamento o, comunque, per la riforma nel merito della sentenza impugnata, con vittoria di spese.

Nelle proprie memorie illustrative del 2.1.2018 l'XXXXX, premesso che la C.T.R Emilia Romagna aveva respinto gli appelli proposti dalla XXXXXXXX per identici ricorsi, esponeva le seguenti argomentazioni:

- il caso di specie non riguarda le insegne di esercizio bensì i mezzi marcatamente pubblicitari del prodotto venduto e dei servizi offerti;
- è pienamente condivisibile quanto affermato dai primi giudici per i quali le cabine per foto tessere non possono in alcun modo essere qualificate quali sedi secondarie o filiali dell'impresa, atteso che nessun rappresentante della XXXXXXXX opera nelle presunte sedi ubicate a Forlì;
- i mezzi esposti da controparte superano, comunque, i cinque metri quadrati come verificato dagli accertatori, incaricati di pubblico servizio, durante l'annuale censimento delle fattispecie pubblicitarie presenti nel Comune di XXXX.

XXXXX concludeva per la conferma dell'appellata sentenza con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che seguono:

- quanto al primo motivo è evidente che il riferimento, da parte dei primi giudici, alla "presenza di lavoro umano" va collocato nell'opera di interpretazione delle norme sui canoni per l'installazione dei mezzi pubblicitari ( artt. 62, co. 1° d.lgs 446/97 e 10 L. 448/2001) le quali fanno espresso riferimento alla sede ove si svolge l'attività cui detti mezzi si riferiscono.

Senza voler richiamare la copiosa giurisprudenza di merito relativa al corretto concetto di sede della società, appare sufficiente citare la sentenza (del tutto correttamente richiamata dall'Ufficio nelle proprie memorie illustrative) della Suprema Corte (n. 13023 del 24.6.2015) nella quale si

chiarisce l'accezione di sede dell'impresa, anche con specifico riferimento alle società di capitali, e si precisa che per sede effettiva deve intendersi il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'Ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti.

- quanto al secondo motivo sarà sufficiente segnalare che nell'ultimo capoverso della seconda pagina dell'appellata sentenza si espone chiaramente la ragione per la quale le strutture adibite al rilascio automatico di foto per tessera non possano ricondursi alla nozione di sede dell'impresa. Il motivo, pertanto, appare pretestuoso oltre che infondato. Inoltre, nel capoverso precedente della citata sentenza, si chiarisce la ragione per la quale ai cartelli esposti sulle pareti esterne della suddetta struttura non possa riconoscersi la natura di insegna.

Una volta statuito che la struttura adibita a rilascio di foto per tessera non è assimilabile alla sede dell'impresa e che i pannelli pubblicitari affissi sulle pareti della stessa non hanno natura di insegna, diventa influente stabilire se la superficie di detti pannelli superi o meno i cinque metri quadrati complessivi. Il terzo motivo d'appello, pertanto, resta travolto dall'infondatezza dei primi due.

Invero la citata sentenza della Suprema Corte statuisce, sul punto, che la norma del d.lgs. n. 507 del 1993, all'art. 17 comma 1 bis, prevedendo un'esenzione fiscale, deve ritenersi di stretta interpretazione; di conseguenza essa non può essere applicata a casi non espressamente previsti quali quello delle strutture oggetto della presente controversia.

Per tutte le suesposte ragioni la sentenza appellata merita piena conferma.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 300 oltre accessori di legge.  
P.Q.M.

Rigetta l'appello. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in euro 300 oltre accessori di legge.

Bologna li 25.1.2018

IL PRESIDENTE ESTENSORE

*Piero Frasciella*

